


PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 81 DEL 07-06-2017

Oggetto: Gamesa Energia Italia Procedura di Valutazione dIImpatto Ambientale progetto di un impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato Masseria La Cattiva da realizzarsi nel Comune di Mesagne (BR) di potenza pari a pari a 13.86MW

Premesso che

- il TAR di Lecce, con sentenza n. 563/2014 ha disposto l'annullamento del provvedimento dirigenziale n. 35 del 03/07/2013 con il quale è stato espresso parere negativo in merito al giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di un impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Masseria La Cattiva" da realizzarsi nel Comune di Mesagne (BR) di potenza pari a 18 MW, con obbligo della Provincia a dare esecuzione alla predetta sentenza;
- questo Ufficio, con Provvedimento Dirigenziale n. 135 del 30/12/2014, ha emesso parere negativo di compatibilità ambientale.
- il TAR Puglia, sezione I di Lecce, con sentenza n. 88 14/01/2016, ha annullato il Provvedimento Dirigenziale n. 135 del 30/12/2014; le motivazioni poste a base di tale sentenza riguardano, tra gli altri, il fatto che in relazione a tali profili di asserita criticità nessuna valutazione specifica risulta essere stata effettuata dall'Amministrazione, la quale ha omesso quindi di valutare elementi essenziali del procedimento che avrebbero potuto condurre all'adozione di un provvedimento favorevole alla ricorrente;questo Ufficio in ottemperanza alla Sentenza del TAR Lecce n. 88 del 14/01/2016, ha dato avvio al procedimento di riesame del provvedimento in questione con nota prot. n. 6403 del 15/02/2016;
- con nota prot. n. 10240 del 08/03/2016 questo Servizio ha convocato per il giorno 31/03/2016 la Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione;
- dalla documentazione complessivamente trasmessa dal proponente si desume quanto segue:
 - o il progetto in questione prevede l'installazione di n. 4 aerogeneratori GAMESA G132-3.465 MW con altezza del mozzo pari a 114 m e diametro del rotore paria 132 m, con altezza totale massima pari a 188 m, ognuno della potenza di 4.5 MW, per una potenza complessiva di 18 MW;
 - si prevede altresì l'installazione della rete di cavidotti interrati per il convogliamento dell'energia in MT, di una cabina di raccolta e di una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV;
 - o il proponente intende avvalersi delle procedure di esproprio e non è stato prodotto alcun documento dimostrativo della disponibilità delle aree d'interesse né in toto né in parte.



Rilevato che, come desumibile dalla cartografia del PPTR adottato con DGR 1435/2013, già nell'intorno di circa 3 Km dal parco eolico in questione, e pertanto ad una distanza alquanto ridotta rispetto alla distanza reale entro la quale il parco eolico è visibile, si riscontra la presenza:

- di un'area classificata quale bosco,
- 10 aree classificate quali prati e pascoli naturali,
- 4 formazioni arbustive in evoluzione naturale,
- 2 zone di interesse archeologico denominate Malvindi-Campofreddo e Muro Maurizio,
- 2 siti interessati da beni storico culturali denominati JAZZO SFERRACAVALLI e MASSERIA LA GRANDIZIA,
- 1 corso d'acqua facente parte del Reticolo idrografico di connessione della R.E.R., 2 strade a valenza paesaggistica: SP 74 e SP 69.

Di seguito vengono considerati gli impatti ambientali.

Impatto visivo e paesaggistico

Il parco eolico in questione ricade in un contesto agrario, tipico della campagna brindisina, caratterizzato da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggiante, la cui variabilità paesaggistica deriva dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria.

Nell'intorno vi è inoltre la presenza di due città di connotazione storiche, come riconoscibili dalla presenza dei castelli, dalle cupole delle chiese e dai beni tutelati, oltre che zone archeologiche, antichi insediamenti e un sistema diffuso e rado di masserie, di cui parte ricadono nelle immediate vicinanze del parco in questione; tali elementi di elevato valore storico-culturale sono testimonianza della peculiarità del paesaggio nel quale il proponente intende collocare l'intervento proposto; a titolo esemplificativo si riporta che nell'intorno di già solo circa 3 Km dal parco eolico, e pertanto ad una distanza a cui è ragionevole pensare che il parco eolico in questione risulti alquanto visibile, vi è la presenza di insediamenti di interesse storico culturale oltre che di insediamenti su cui ricade un vincolo archeologico.

E' ragionevole considerare quindi che il parco eolico si colloca in un ambito territoriale di diffusa impronta storico-culturale per la presenza dei suindicati insediamenti masserizi oltre che aree con vincolo archeologico limitrofi (immediate vicinanze e a breve distanza) per i quali la realizzazione del progetto in questione comporterebbe un significativo impatto visivo minacciando inevitabilmente la conservazione della originalità dei luoghi.

In aggiunta a ciò si rileva che data la prossimità alle strade a valenza paesaggistica SP69, Sp 74 e SS605 il parco eolico in questione modificherebbe di fatto la valenza che tali strade hanno in ordine al poter cogliere, nel percorrere le stesse, la diversità, la peculiarità e la complessità dei paesaggi dell'ambito introducendo delle alterazioni dei valori paesaggistici presenti in ragione della presenza di elementi di disturbo estranei al contesto (aerogeneratori di altezza pari a 180 metri circa).

In ordine alla mitigazione degli impatti sul paesaggio il proponente ritiene che la scelta di colori neutri e materiali con finitura sfumata per le turbine consente un inserimento paesaggistico poco invasivo. Tuttavia si rileva che di contro tale misura di mitigazione può solo minimamente limitare l'impatto per il paesaggio in questione.

In considerazione di tutto quanto sopra riportato per quanto la realizzazione del progetto in questione determinerebbe una mutazione dello scenario esistente, circostanza riconosciuta dallo stesso proponente, tuttavia si registra l'assenza di interferenze dirette con i siti in questione limitandosi le interferenze a riguardare una generica, seppur significativa, visibilità del parco eolico dai siti di cui sopra. Tale visibilità renderebbe inidonea l'installazione del parco eolico in questione pressoché in qualunque porzione del territorio provinciale.

Impatto su avifauna

Nello Studio d'impatto ambientale il proponente ha ben delineato il contesto, con riferimento all'avifauna stanziale e migratoria, nel quale il progetto ricade. *Il sito progettuale* infatti presenta delle caratteristiche ambientali tali da favorire la presenza di diverse specie di uccelli stanziali e migratori oltre che da specie esclusivamente svernanti e nidificanti tra cui diversi rapaci diurni come il falco di palude (Circus aeruginosus), l'albanella reale (Circus cyaneus), l'albanella pallida (Circus macrourus), l'albanella minore (Circus pygargus), il grillaio (Falco naumanni), il falco cuculo (Falco vespertinus), il lodolaio (Falco subbuteo) mentre tra i rapaci notturni l'elenco potrebbe annoverare la civetta (Athene noctua) ed il gufo comune (Asio otusA queste specie si potrebbero aggiungere l'upupa (Upupa epops), anch'essa nidificante nelle cavità naturali degli alberi, in particolare di olivi secolari , o in quelle artificiali quali masserie e fabbricati in abbandono, oltre che nei muretti a secco, la calandrella (Calandrella brachydactyla), alaudide migratore che nidifica a terra, negli spazi aperti naturali preferibilmente con roccia affiorante, e negli incolti, nei seminativi e nelle piantagioni di orticole, il calandro (Anthus campestris) che utilizza spazi aperti in migrazione, l'averla capirossa (Lanius senator) e l'averla cenerina (Lanius minor). Queste due ultime specie rivestono un notevole interesse conservazionistico in quanto le loro popolazioni in Europa sono in drastico calo. Inoltre l'area in questione è idonea ad ospitare anche i *Chirotteri* i quali sono di estremo interesse conservazionistico in quanto le loro popolazioni sono in declino e fortemente minacciate a livello europeo, anche a causa di fattori di disturbo antropico quali collisione diretta con impianti eolici e inquinamento acustico oltre che impatti indiretti quali frammentazione e perdita di habitat; per questi motivi i Chirotteri sono inseriti negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE e tutelati in maniera rigorosa su tutto il territorio nazionale.

Impatti da incidente

Per quanto attiene al calcolo della gittata massima questo Servizio ritiene di dover prendere in considerazione l'ipotesi, in quanto possibile, del distacco di frammenti di pala delle dimensioni pari a 2-10 metri.

Pur volendo sorvolare sulla propensione a minimalizzare da parte del proponente, come dimostrata dal fatto che, pur consapevole della possibilità di rottura in frammenti delle pale, ha ritenuto di impostare un intero SIA escludendo tale possibilità, questo Servizio ritiene che i dati forniti dal proponente in ordine alla gittata appaiono possono rappresentare una sottostima non poco significativa rispetto ai dati reali anche in considerazione del fatto che, in caso di malfunzionamento dei sistemi di frenata e di blocco, il rotore potrebbe girare a velocità maggiori rispetto a quella presa in esame dal proponente.

Si è ritenuto di dover far riferimento ai dati derivanti dalle casistiche di incidenti realmente avvenuti. A tal fine è stato preso in considerazione il rapporto fornito dal *Caithness Wind Farm Information Forum* (Cwif; www.caithnesswindfarms.co.uk), documento citato dall'INAIL oltre che dalla stessa European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA); in tale rapporto si legge più volte che a seguito di rottura di frammenti di pala di aerogeneratori di potenza superiore a 500 kW, gli stessi abbiano raggiunto distanze considerevoli anche maggiori rispetto a quelle fornite dal proponente. L'analisi di tali dati non può prescindere dal considerare che solo negli ultimi anni si è avuta una crescita esponenziale dei parchi eolici installati e pertanto è ragionevole pensare che tali rapporti nei prossimi anni vedranno un significativo incremento del numero di incidenti.

Per dovizia di dettagli si riportano in via meramente esemplificativa alcuni dati riportati nel suddetto rapporto:

- a seguito di rottura di un aerogeneratore di potenza pari ad 1MW frammenti di pala sono stati riscontrati ad oltre 300 metri;
- a seguito della rottura di un aerogeneratore di potenza pari a 600 kW della Gamesa eolica, modello G-47, stante alla stampa locale i frammenti hanno raggiunto i 1000 metri di distanza;

• frammenti di pala di un aerogeneratore di potenza pari a 750 kW sono stati trovati in un raggio di 400 metri dalla pala.

Sulla base di tutto quanto sopra premesso, si ritiene possibile che a seguito di rotture accidentali degli aerogeneratori (frammenti di pala, rottura del rotore, rottura dei sistemi frenanti con conseguente incremento della velocità di rotazione etc.) i frammenti derivanti possano raggiungere le diverse strutture presenti nell'intorno dell'impianto con particolare quelle che si trovano ad una distanza pari o inferiore a circa 700 metri tra cui in via meramente esemplificativa si riportano le strutture denominate *Masseria La Cattiva*, *Masseria Torre Mozza* e il fabbricato presente sul foglio 106 p.lla n. 188. Tuttavia si precisa che il rischio di accadimento di un tale evento per quanto possibile abbia una probabilità di accadimento quasi nulla.

Impatti cumulativi

Nell'intorno di circa 9 Km dall'impianto, come desumibile dal portale SIT Puglia, vi è la presenza di n. 4 parchi eolici come di seguito elencati:

. p		****	
ID_AUTOR	TIPO_AUTORIZZAZIONE	STATO_PRATICA_AUTORIZZAZIONE	STATO_IMPIAN
5199KC9	AU_POST	AUTORIZZATO	NON REALIZZA
E/150/07	AU_PRE	AUTORIZZATO	NON REALIZZA
ILS4GO5	AU_POST	IN VALUTAZIONE	NON REALIZZA
4WD5IO6	AU_POST	IN VALUTAZIONE	NON REALIZZA

a cui vanno aggiunti:

- 1. il parco eolico prossimo a quello oggetto della presente e localizzato nel Comune di Mesagne in località *Castel Favorito* che dista da quello in esame circa 2,8 Km; detto parco eolico consta di n. 2 aerogeneratori della medesima tipologia di quella di cui al presente progetto
- 2. il parco eolico che la società GAMESA intende realizzare il località Cerrito Santa Teresa nella frazione di Tuturano del Comune di Brindisi non rilevabile su tale cartografia.

Mentre nell'intorno di circa 3Km dal parco eolico in questione vi è la presenza di 11 impianti fotovoltaici realizzati mediante D.I.A.

Criticità del sistema elettrico

Il progetto elettrico è stato approvato da TERNA RETE Italia s.p.a. senza rilievi in ordine alla fattibilità. A prescindere da tali considerazioni non si ritiene condivisibile l'assunto secondo cui eventuali carenze nella capacità di dispacciamento di energia della rete nazionale vadano risolte riducendo la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che nel caso di specie è caratterizzato dall'assenza di problematiche legate ad emissioni ambientali. Inoltre si rappresenta che, in riferimento al punto 3 "Analisi di contesto: profili infrastrutturali e di economicità del sistema elettrico" della DGR n. 581, i Comuni interessati dall'opera in questione non sono compreso tra i 49 "Comuni critici" individuati dal Enel Distribuzione SpA pertanto anche i profili di criticità infrastrutturali e di economicità del sistema elettrico restano astratte criticità relativamente alle quali questo istruttore non ha trovato puntuale e oggettiva applicazione al caso di specie.

Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi, la cui seduta finale si è tenuta il 17/05/2017, per la valutazione del progetto in questione gli Enti di seguito indicati così si sono espressi in merito al progetto in questione:

1. la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, prot. n. 3535 del 26/04/2017, che in base a quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 11/2001, ritiene che nulla osti a che la Determina di Valutazione di Impatto Ambientale assuma valore di Accertamento

di Compatibilità Paesaggistica, **limitatamente agli aerogeneratori A2, A3 e A4**, alle condizioni di seguito riportate:

- a. gli interventi siano realizzati in modo da non interessare in alcun modo, anche in fase di cantiere, i vigneti presenti nel contesto sottoposto al riconoscimento di denominazione dal DPR 22/11/79;
- b. gli interventi siano realizzati in modo che non sia spiantato e/o danneggiato alcun ulivo tutelato ai sensi della LR 14/2007 e ss.mm.ii;
- c. l'edificio ospitante la cabina di sezionamento a media tensione sia realizzato in conci di tufo scialbati con coloritura bianca e con copertura piana realizzata senza alcun aggetto rispetto ai muri perimetrali, in analogia con i manufatti rurali presenti nel contesto di riferimento; tale edificio sia inoltre orientato in maniera tale che le porte d'acceso ed eventuali elementi di segnalazione non siano visibili dalla strada; in prossimità del manufatto così realizzato, siano inoltre piantumati almeno tre esemplari di ulivo, in maniera tale da limitarne la visibilità dalla strada interpoderale che ne consente l'accesso;
- d. sia ripristinato il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato, anche sterrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;
- e. la nuova viabilità di servizio, l'eventuale adeguamento di quella già esistente e le piazzole a servizio degli aerogeneratori siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, assicurano la permeabilità del suolo utilizzando materiale drenante (pietrisco, terra battuta ecc);
- f. siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi a fine ciclo vita dell'impianto, attraverso le seguenti azioni:
 - i. rimozione e recupero degli aerogeneratori secondo la normativa vigente;
 - ii. demolizione delle fondazioni e di tute le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc)
 - iii. ripristino dello stato dei luoghi, riportando il terreno allo stato agricolo preesistente;
- 2. <u>Dipartimento Agricoltura Servizio Provinciale di Brindisi Regione Puglia</u> con nota prot. n. AOO_180 947 del 10/01/2017, precisa che la competenza attiene solo al rilascio del Decreto autorizzativi di cui alla Legge 144/51 per lo spostamento o abbattimento di eventuali alberi di olivo presenti dove occorre realizzare l'eventuale "opera". Detta legge, che vieta l'abbattimento di alberi di olivo oltre il numero di 5 ogni biennio, tra le deroghe al divieto prevede quella per la realizzazione di opere pubbliche, però già autorizzate. Fa eccezione la presenza di olivi monumentali di cui alla LR 14/2007, caso in cui il Decreto autorizzativo al solo spostamento può essere rilasciato solo dopo aver acquisito il prescritto parere della competente commissione della Sezione Ecologia Alberi Monumentali. Anche nel caso della L.R. 14/2007 all'art. 11 è prevista la deroga per la realizzazione di opere pubbliche. Si evidenzia inoltre che, qualora per le aree interessate all'intervento, risultano in essere opere fisse realizzate con contributi pubblici ai sensid i bandi regionali POR 2000/2006, PSR 2007/2013 e OCM vino, e non siano ancora trascorsi 10 anni dall'accertamento di regolare esecuzione delle opere, le stesse non possono essere distolte dalla loro destinazione d'uso.

3. ARPA Puglia DAP Brindisi

- a. Con nota prot n. 768 del <u>09/01/2017</u> conferma la valutazione complessiva negativa alla realizzazione dell'impianto sulla base delle osservazioni di seguito riportate:
 - i. Si conferma la presenza di impatti cumulativi generati dalla esistenza di altri impianti eolici e fotovoltaici;
 - ii. Non risultano esaustive le opere e le misure compensative in quanto tra di esse si rileva l'assenza della valutazione del rischio da gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale in relazione al nuovo aerogeneratore installato, valutazione fondamentale per assicurare la sicurezza e la salute umana:

- iii. Non risulta presa in esame l'idoneità delle caratteristiche delle macchina, in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. In tal senso occorre fornire opportuna documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori secondo le norme IEC 61400;
- iv. Con riferimento all'istruttoria di cui all'oggetto, preso atto della documentazione integrativa trasmessa dal proponente, si osserva che lo stesso ha valutato la sostituzione degli aerogeneratori in progetto aggiornando gli esiti della valutazione a suo tempo presentata; in particolare le conclusioni del proponente di impatto entro i limiti normativi possono essere avvallate qualora l'Amministrazione Comunale di Mesagne, Autorità competente in materia, in assenza di zonizzazione acustica, concordi con la destinazione acustica individuata dal gestore ("Tutto il Territorio Nazionale" di cui all'art. 6 del DPCM 01/03/91
- b. Nella seduta della Conferenza di Servizi del 19/01/2017 ARPA esprime il proprio parere definitivo nei termini sommariamente riportati di seguito; si ribadisce il parere già espresso ... omissis... e si precisa che per quanto attiene l'idoneità delle caratteristiche delle macchine la ditta ha prodotto certificazione di cui alla Norma IEC 61400-1. Per la valutazione del rischio di gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale si prende atto della documentazione inoltrata dal gestore e si prescrive l'adozione di un registro di manutenzione per cui si evidenzino tutti i controlli che lo stesso ritiene di effettuare annualmente ai fini dell'assicurazione del controllo per scongiurare la rottura accidentale degli aerogeneratori; tale registro deve essere a firma del gestore e di tecnico abilitato;
- 4. il <u>Comune di Mesagne</u>, con nota prot. n. 1484 del 19/01/2017, esprime, sotto il profilo meramente urbanistico, parere favorevole, a condizione che l'aerogeneratore A2, al pari di tutti gli altri, sia posto ad una distanza minima di 20 mt dalle strade e di 10 mt dai confini delle aree di pertinenza;
- 5. <u>Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia</u>, con nota prot. n. 2472 del 28/04/2016, conferma il parere espresso con nota prot. n. 1946 dell'11/04/2013, fa presente che la progettazione interessa zone censite catastalmente nei Comune di Mesagne e Brindisi che ricadono prevalentemente come indicato dal P.T.A., in aree definite di "Contaminazione Salina"; in tali aree il Piano regionale di Tutela delle Acque ha previsto misure tese ad alleviare lo stress sulla falda (si vedano in propostio le misure 2.10 nell'allegato 14 del PTA) tra le quali:
 - a. Sospensione al rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali;
 - b. Verifica, all'atto del rinnovo di precedenti concessioni, della quota di attestazione dei pozzi esistenti ed il contenimento della portata massima emungibile, al fine di limitare la depressione dinamica del carico piezometrico, nei limiti del 50% del valore dello stesso, verificando che le acque siano qualitativamente compatibili con le caratte5rische del terreno e delle colture da irrigare;

ferme restando le prescrizioni per il rilascio/rinnovo di dette concessioni, per quel che riguarda specificatamente le competenza in capo al Servizio scrivente, nulla osta alla realizzazione dell'intervento;

- 6. il <u>Comune di Brindisi</u>, con nota prot. n. 26296 del 31/03/2016, conferma il parere favorevole espresso con nota prot. n. 4073/41896 del 16/07/2012, alle condizioni ivi riportate;
- 7. <u>l'Autorità di Bacino della Regione Puglia</u>:
 - a. con nota prot. n. 4530 del 05/04/2017 conferma il parere espresso nelle precedenti comunicazioni che di seguito si riporta; per quanto di propria competenza (e fermo restando le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 3 delle N.T.A. del P.A.I.) in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere sopra descritte, a condizione che:

- i. l'adeguamento stradale previsto per l'accesso all'aerogeneratore A4 abbia carattere temporaneo e venga rimosso alla fine delle attività di cantiere, ripristinando le iniziali altimetrie;
- ii. gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre le quote di posa del cavidotto siano valutate sulla base di studi sulla capacità erosiva della piena bicentenaria dei rispettivi impluvi, includendo un franco altimetrico di almeno 1 m rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detti studi (e comunque le profondità di posa non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto)
- iii. per gli attraversamenti 0, 3 e 4 i punti di inizio e fine perforazione siano ubicati in modo da essere in sicurezza idraulica rispetto alla locale idrografia superficiale;
- iv. nelle aree tutelate ai sensi degli artt 6 e 10, il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi;
- v. si prescrive l'obbligo del Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli interventi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, da inviare anche all'Autorità di Bacino, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere;
- b. nella medesima nota prot. n. 4530 del 05/04/2017, fa presente che in merito ai contenuti dell'elaborato integrativo "Proposta di mitigazione dell'impatto visivo attraverso schermature arboree", si rileva che
 - i. gli interventi descritti nelle schede nn. 5 ("ARC0230 Muro Maurizio") e 6 ("AC0228 Malvindi- Campofreddo") ricadono in aree tutelate ai sensi degli art. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I;
 - ii. l'intervento di cui alla citata scheda n. 5 risulta molto vicino a un'area classificata dal P.A.I. vigente ad alta pericolosità idraulica; tuttavia il grado di rischio non è al momento valutabile in quanto la documentazione disponibile non consente di ubicare con la necessaria accuratezza l'intervento rispetto al vincolo appena citato pertanto:
 - iii. nelle aree classificate come "alveo fluviale in modellamento attivo" e "aree golenali" gli interventi proposti non sono consentiti ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera b);
 - iv. nelle aree classificate come "fasce di pertinenza fluviale" gli interventi proposti non sono consentiti:

per quanto sopra esposto si esprime parere di non compatibilità al P.A.I per gli interventi descritti nelle schede nn. 5 ("ARC0230 Muro Maurizio") e 6 ("AC0228 Malvindi-Campofreddo") dell'elaborato integrativo "Proposta di mitigazione dell'impatto visivo attaverso schermature arboree"; si ritiene opportuno segnalare che l'intervento descritto nella scheda n. 3 ("MSL28003 Masseria Spinella") ricade in prossimità di alcune aree tutelate dal P.A.I. vigente (art. 6, 7, 8, 9 e 10 delle NTA); si invita pertanto il proponente alla massima attenzione in fase di progettazione esecutiva al fine di evitare sovrapposizioni con le citate aree tutelate;

- 8. con nota prot. n. 9928 del 18/05/2017, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha espresso parere favorevole alle seguenti prescrizioni:
 - a. la schermatura vegetazionale dovrà creare una cortina che sia in linea con i caratteri del paesaggio e con il posizionamento di alberature, siepi ecc ecc;

b. dovrà servire a non interferire con il contesto in cui gli elementi dell'impianto eolico andranno a posizionarsi secondo il progetto;

tali opere di mitigazione avranno il fine di attenuare l'azione di disturbo visivo e percettivo delle strutture di progetto e con i caratteri tipologici del paesaggio rurale.

Considerato altresì che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 17/05/2017, ha deciso di trasmettere gli atti della stessa al Servizio procedente al fine di adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti; pertanto atteso che, come desumibile dai pareri sopra riportati, la posizione prevalente espressa dalla Conferenza è tesa ad un favorevole accoglimento della proposta progettuale in questione a condizione che vengano attuate le prescrizioni espresse dagli Enti interessati.

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo
 III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
 152:
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il Regolamento Regionale n. 24 del 30/12/2010 recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- i Decreti del Presidente della Provincia di Brindisi n. 134 e n. 7 rispettivamente del 23/12/2016 e del 3/02/1017, con i quali sono state affidate al dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio 4 Pianificazione territoriale di coordinamento per la tutela e valorizzazione dell'ambiente..

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/01 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale.

ESPRIME

- per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di un impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Masseria La Cattiva" da realizzarsi nel Comune di Mesagne (BR) di potenza pari a 13.86 MW (prima 18 MW) limitatamente agli aerogeneratori A2, A3 e A4 con le seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a. il proponente dovrà dare piena attuazione alle prescrizioni impartite dagli Enti interessati;
 - b. a seguito dell'eliminazione dell'aerogeneratore A1 la potenza nominale del parco eolico in questione si riduce ulteriormente a 10.395 MW;
 - c. gli interventi siano realizzati in modo da non interessare in alcun modo, anche in fase di cantiere, i vigneti presenti nel contesto sottoposto al riconoscimento di denominazione dal DPR 22/11/79;

- d. gli interventi siano realizzati in modo che non sia spiantato e/o danneggiato alcun ulivo tutelato ai sensi della LR 14/2007 e ss.mm.ii;
- e. l'edificio ospitante la cabina di sezionamento a media tensione sia realizzato in conci di tufo scialbati con coloritura bianca e con copertura piana realizzata senza alcun aggetto rispetto ai muri perimetrali, in analogia con i manufatti rurali presenti nel contesto di riferimento; tale edificio sia inoltre orientato in maniera tale che le porte d'acceso ed eventuali elementi di segnalazione non siano visibili dalla strada; in prossimità del manufatto così realizzato, siano inoltre piantumati almeno tre esemplari di ulivo, in maniera tale da limitarne la visibilità dalla strada interpoderale che ne consente l'accesso;
- f. sia ripristinato il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato, anche sterrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;
- g. la nuova viabilità di servizio, l'eventuale adeguamento di quella già esistente e le piazzole a servizio degli aerogeneratori siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, assicurano la permeabilità del suolo utilizzando materiale drenante (pietrisco, terra battuta ecc);
- h. siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi a fine ciclo vita dell'impianto, attraverso le seguenti azioni:
 - i. rimozione e recupero degli aerogeneratori secondo la normativa vigente;
 - ii. demolizione delle fondazioni e di tute le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc)
 - iii. ripristino dello stato dei luoghi, riportando il terreno allo stato agricolo preesistente;
- i. qualora per le aree interessate all'intervento, risultano in essere opere fisse realizzate con contributi pubblici ai sensi di bandi regionali POR 2000/2006, PSR 2007/2013 e OCM vino, e non siano ancora trascorsi 10 anni dall'accertamento di regolare esecuzione delle opere, le stesse non possono essere distolte dalla loro destinazione d'uso.
- j. si prescrive l'adozione di un registro di manutenzione per cui si evidenzino tutti i controlli che lo stesso ritiene di effettuare annualmente ai fini dell'assicurazione del controllo per scongiurare la rottura accidentale degli aerogeneratori; tale registro deve essere a firma del gestore e di tecnico abilitato;
- k. l'aerogeneratore A2, al pari di tutti gli altri, sia posto ad una distanza minima di 20 mt dalle strade e di 10 mt dai confini delle aree di pertinenza;
- 1. l'adeguamento stradale previsto per l'accesso all'aerogeneratore A4 abbia carattere temporaneo e venga rimosso alla fine delle attività di cantiere, ripristinando le iniziali altimetrie;
- m. gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre le quote di posa del cavidotto siano valutate sulla base di studi sulla capacità erosiva della piena bicentenaria dei rispettivi impluvi, includendo un franco altimetrico di almeno 1 m rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detti studi (e comunque le profondità di posa non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto)
- n. per gli attraversamenti 0, 3 e 4 i punti di inizio e fine perforazione siano ubicati in modo da essere in sicurezza idraulica rispetto alla locale idrografia superficiale;
- o. nelle aree tutelate ai sensi degli artt 6 e 10, il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi;
- p. si prescrive l'obbligo del Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli interventi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, da inviare anche

- all'Autorità di Bacino, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere;
- q. in riferimento agli interventi descritti schede nn. 5 ("ARC0230 Muro Maurizio") e 6 ("AC0228 Malvindi- Campofreddo"), atteso che gli stessi ricadono in aree tutelate ai sensi degli art. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I, si rimanda all'Autorizzazione Unica la definizione dell'esatto ubicazione degli interventi di mitigazione al fine di evitare interferenze con il P.A.I;
- r. nelle aree classificate come "alveo fluviale in modellamento attivo" e "aree golenali" gli interventi proposti non sono consentiti ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera b);
- s. nelle aree classificate come "fasce di pertinenza fluviale" gli interventi proposti non sono consentiti;
- t. siano piatumate essenze arbustive lungo i tracciati stradali nuovi e all'intorno delle piazzole degli aerogeneratori laddove possibile;
- di **notificare** il presente provvedimento al soggetto proponente: GAMESA Energia Italia SpA Roma *geita@pec.it*;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/2001 e s.m.i., copia del presente provvedimento a:
 - Comune di Brindisi;
 - Comune di Mesagne,
 - Autorità di Bacino;
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia-Taranto;
 - Soprintendenza per i beni Archeologici;
 - ARPA Dap Brindisi
 - Regione Puglia Assetto del Territorio
 - Regione Puglia Tutela Acque
 - Regione Puglia Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo;
- il proponente, entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà provvedere a far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., un estratto del presente provvedimento con l'indicazione dell'esito oltre che dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza;
- di pubblicare, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente Dott. Pasquale EPIFANI

Il sottoscritto dichiara che in merito alla relativa istruttoria	ı della p	pratica n	on	sussisto	no ele	ementi
situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare,	ai sens	si e per	gli	effetti	delle	norme
vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.						

Brindisi,17/10/2016	Il	Responsabile	del
procedimento			

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, _07/06/2016_____ II Dirigente del Servizio Dott. Pasquale Epifani